



MultiPower Reale Energy

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON PRESTAZIONI COLLEGATE IN PARTE A GESTIONE SEPARATA
E IN PARTE A FONDI INTERNI UNIT LINKED (TARIFFA A27A)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Modulo di Proposta

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MULTIPOWER REALE ENERGY

mod. 8310VIT_COND_04/2019

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

MULTIPOWER REALE ENERGY è un prodotto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio.

A fronte del pagamento di un *premio* unico, è prevista la *liquidazione* di una prestazione predefinita in caso di decesso dell'*Assicurato* avvenuto nel corso della durata contrattuale ai Beneficiari designati in *polizza*. È altresì possibile per il *Contraente* richiedere la *liquidazione* della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell'*Assicurato* (c.d. *riscatto*).

Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate in parte alla Gestione Interna Separata "Valuta Reale" e in parte al valore delle quote della Componente Unit Linked che dipende dalla oscillazione dei prezzi delle attività finanziarie in cui le linee stesse investono.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale in una percentuale fissa pari al 25% nella Gestione separata "Valuta Reale" e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di *proposta*, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked:

- Reale Linea Obbligazionaria
- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Impresa Italia
- Reale Linea Mercato Globale

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. PRESTAZIONI.....	1
	2. LIMITI DI COPERTURA.....	1
	3. OPZIONI CONTRATTUALI.....	1
	4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.....	3
	5. QUANDO E COME DEVO PAGARE.....	6
	6. DURATA DEL CONTRATTO.....	7
	7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO.....	7
	8. RISCATTO.....	7
	9. COSTI.....	8
	10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE.....	10
	11. REGIME FISCALE.....	24
	12. RECLAMI.....	25
	13. CONFLITTI DI INTERESSE.....	27
	14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.....	27
	15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO.....	28
	16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO.....	28
	17. FORO COMPETENTE.....	28

MODULO DI PROPOSTA

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversary della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE DI RIFERIMENTO

Il capitale di riferimento di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e switch volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e switch volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il capitale di riferimento è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni *IVASS*, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscano, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione del Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPOSTA (MODULO)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del *capitale investito* nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SWITCH

Operazione con la quale il Contraente richiede che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero in una o più gestioni interne separate, oppure che il capitale maturato in una gestione separata sia trasferito in un'altra gestione separata o in uno o più fondi interni unit linked.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PRESTAZIONI



Il *contratto* è a vita intera, pertanto la sua *durata* è pari al periodo compreso tra la data di *decorrenza* del *contratto* e il decesso dell'*Assicurato*. E' possibile esercitare il diritto di *riscatto* trascorso almeno un anno dalla data di *decorrenza*.

1.1. CASO MORTE

In caso di decesso dell'*Assicurato*, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal *Contraente* del *capitale assicurato*, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Il *capitale assicurato* in caso di decesso è dato dalla somma dei seguenti importi:

- *capitale maturato in gestione separata*;
- controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età raggiunta dall'*Assicurato* al momento del decesso (garanzia beneficiari), come di seguito indicato:
 - 15,00% se età inferiore o uguale a 39 anni;
 - 2,50% se età compresa tra 40 e 59 anni;
 - 0,75% se età compresa tra 60 e 79 anni;
 - 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il capitale da liquidare in seguito al decesso dell'*Assicurato* è calcolato al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della comunicazione di *sinistro*.

2. LIMITI DI COPERTURA



L'età dell'*Assicurato* alla *data di decorrenza* del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.

3. OPZIONI CONTRATTUALI



Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale in una percentuale fissa pari al 25% nella *Gestione separata* "Valuta Reale" e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di *proposta*, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked:

- Reale Linea Obbligazionaria
- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Impresa Italia
- Reale Linea Mercato Globale

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, il *Contraente* può optare per l'attivazione di un pacchetto di *switch* automatici su uno solo dei fondi interni unit linked, come di seguito descritto.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, con le modalità di seguito indicate è possibile effettuare degli *switch* volontari.

3.1. SWITCH AUTOMATICI

Gli *switch* automatici sono costituiti dalle tre funzioni di seguito descritte. Le funzioni non possono essere sottoscritte singolarmente.

Take value

Automatismo che interviene se il controvalore delle quote del fondo interno unit linked scelto aumenta almeno del 3,00% (con un minimo di 50 euro) rispetto al *capitale di riferimento* di quel fondo.

Il meccanismo preleva dal fondo interno unit linked il numero di quote pari alla differenza tra il controvalore delle quote e il *capitale di riferimento* divisa per il valore quota alla data di controllo. Successivamente incrementa l'investimento nella *gestione separata* Valuta Reale di un importo pari al numero di quote prelevato, moltiplicato per il valore di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di controllo.

Lo switch "Take value" viene effettuato verso la gestione separata Valuta Reale fino al limite del doppio del capitale inizialmente investito su tale gestione separata; gli importi eccedenti questo limite, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata Valuta Reale, saranno investiti nella gestione separata Reale Uno.

Take attack

Automatismo che interviene se il controvalore delle quote del fondo interno unit linked scelto scende almeno del 3,00% (con un minimo di 50 euro) rispetto al *capitale di riferimento* di quel fondo.

Il meccanismo preleva dalla *gestione separata* l'importo pari alla differenza tra il *capitale di riferimento* e il controvalore delle quote alla data di controllo e successivamente incrementa l'investimento nel fondo interno unit linked del numero di quote pari al rapporto tra l'importo prelevato e il valore di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di controllo.

Lo switch "Take attack" preleva il capitale dalla gestione separata Reale Uno fintanto che è presente del capitale su tale gestione separata; successivamente il capitale è prelevato dalla gestione separata Valuta Reale.

Take defense

Automatismo che interviene se lo *switch* "Take attack" non può completarsi in quanto l'importo da prelevare risulta superiore al capitale residuo della *gestione separata* Valuta Reale.

Il meccanismo preleva tutte le quote presenti nel fondo interno unit linked scelto e successivamente investe nella *gestione separata* Reale Uno l'importo pari al numero di quote precedentemente prelevato moltiplicato per il valore di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di controllo; contestualmente anche l'importo residuo della *gestione separata* Valuta Reale viene fatto confluire nella *gestione separata* Reale Uno.

Per il solo fondo scelto, tale opzione ha lo scopo di salvaguardare maggiormente le somme residue del *capitale investito*, ma diminuisce le chances di recupero in caso di eventuale rialzo dei valori di quota.

Capitale di riferimento

Il *capitale di riferimento* di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e *switch* volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e *switch* volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il *capitale di riferimento* è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

Tempistiche

Il controllo per l'attivazione degli *switch* automatici viene effettuato con i valori di quota del primo *giorno lavorativo* di ogni mese.

Disattivazione

In qualsiasi momento il *Contraente* ha la facoltà di disattivare il pacchetto di *switch* automatici dandone comunicazione scritta alla società. La disattivazione verrà effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Inoltre, la disattivazione avviene nel caso in cui si azzeri il *capitale di riferimento* del fondo unit sul quale è appoggiata la strategia gestione (il *capitale di riferimento* può azzerarsi a causa di *switch* volontari in uscita, di riscatti parziali o dell'attivazione del Take defense).

Gli automatismi non possono essere disattivati singolarmente e, a seguito della loro disattivazione, non possono più essere riattivati.

Ulteriori informazioni

Gli automatismi di *switch* sono legati al fondo scelto dal *Contraente* in fase di sottoscrizione e non è possibile variare tale fondo nel corso della durata contrattuale.

I movimenti effettuati in corso d'anno saranno riepilogati nell'estratto conto annuale.

3.2. SWITCH VOLONTARI

Il *Contraente* che intende modificare la ripartizione del proprio investimento, può chiedere che:

- il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in altri fondi interni unit linked o nella *gestione separata* Valuta Reale;
- che il *capitale maturato* in una *gestione separata* sia trasferito in uno o più fondi interni unit linked.

L'operazione di *switch* volontario è soggetta alle seguenti condizioni:

- deve essere trascorso almeno un mese dalla *data di decorrenza* del contratto;
- a seguito di trasferimento in ingresso nella *gestione separata* Valuta Reale, il capitale ivi presente non deve essere superiore al capitale inizialmente investito in tale *gestione separata*;
- a seguito di trasferimento in uscita dalla *gestione separata* Valuta Reale, il capitale ivi presente non deve essere inferiore al 15% e superiore al 25% del *capitale maturato* totale (calcolato senza tener conto dell'eventuale capitale presente nella *gestione separata* Reale Uno);
- non è possibile spostare volontariamente il capitale verso la *gestione separata* Reale Uno.

I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di *switch*. L'operazione di *switch* viene eseguita con i valori di quota del 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *switch*.

A seguito di un'operazione di *switch* volontario verrà prodotta un'appendice contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo *switch* disponibile in Agenzia. Inoltre tutti i movimenti effettuati in corso d'anno saranno riepilogati nell'estratto conto annuale.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente al *Contraente* la relativa informativa, unitamente al Regolamento dei fondi.

Per i costi relativi all'operazione di *switch*, si rinvia a quanto detto al successivo articolo 9.

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



4.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del *Contraente*;
- compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione *FATCA- CRS*;
- compilare e firmare il *modulo di proposta* fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell'*Assicurato*, designando i *Beneficiari* indicando l'ammontare del *premio* che vuole versare;
- sottoscrivere il contratto;
- versare il *premio* con le modalità indicate all'articolo 5.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la *polizza* è sottoscritta dal *Contraente* e da Reale Mutua.

La *decorrenza* del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del *Contraente*.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il *premio*, alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24:00 del giorno di *decorrenza*, se successivo.

Se il versamento del *premio* è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

4.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di *revoca* della *Proposta*, di *recesso* dal contratto, **devono essere inviate** dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata**.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* quando coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è **obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento**. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al *Contraente*, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il *Contraente* ometta di comunicare tale variazione, **la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero**.

Il *Contraente* si obbliga altresì a comunicare alla *Società* il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della *polizza*.

4.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati **i documenti richiesti** per ogni ipotesi di *liquidazione*.

Riscatto

- richiesta sottoscritta dal *Contraente*,
- Modulo di autocertificazione *FATCA-CRS* compilato e sottoscritto.

Decesso

- certificato anagrafico di morte dell'*Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'*Assicurato*;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'*Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;

- chi siano gli eredi legittimi dell'*Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- dati anagrafici dei *Beneficiari* (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pgni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

4.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *riscatto*, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell'*Assicurato*.

5. QUANDO E COME DEVO PAGARE



5.1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PREMI

Il *premio* versato dal **Contraente**, al netto dei relativi costi indicati all'articolo 9, sarà in parte investito in *gestione separata* e in parte impiegato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni unit linked.

La parte di *premio* trattenuta a fronte dei costi del *contratto* (comprensivi dei costi per far fronte ai rischi demografici) non concorre alla formazione del *capitale investito*.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale in una percentuale fissa pari al 25% nella *Gestione separata* "Valuta Reale" e la parte restante, in base alle percentuali di allocazione stabilite nel modulo di *proposta*, nei seguenti Fondi Interni Unit Linked:

- Reale Linea Obbligazionaria
- Reale Linea Bilanciata Attiva
- Reale Linea Impresa Italia
- Reale Linea Mercato Globale

Nel corso della durata contrattuale nessun movimento (volontario o automatico) di capitale può portare ad avere nella *gestione separata* Valuta Reale un importo superiore al doppio del capitale inizialmente investito dal *Contraente* in tale *gestione separata*. Non è possibile investire il *premio* nella *gestione separata* Reale Uno alla quale si accede esclusivamente a seguito di *switch* automatici "Take defense" e "Take value".

5.2. LIMITI DI PREMIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il premio è determinato in base al *capitale iniziale*. Il contratto prevede il pagamento di un *premio unico* alla sottoscrizione della *Proposta* o del Contratto.

L'importo minimo di *premio* sul presente contratto è 2.500,00 euro, quello massimo è pari di 300.000,00 euro.

Nel caso in cui siano stati eseguiti dei riscatti parziali è possibile effettuare versamenti aggiuntivi purché:

- a seguito del versamento, il cumulo del capitale derivante dai versamenti aggiuntivi sia inferiore o uguale al capitale complessivamente riscattato nella durata contrattuale;
- a seguito del versamento aggiuntivo, il *capitale investito* in *gestione separata* non sia inferiore al 15% e superiore al 25,00% del *capitale maturato* totale;
- non è possibile spostare volontariamente il capitale verso la *gestione separata* Reale Uno.

In ciascun anno solare il *Contraente* non può sottoscrivere contratti con il prodotto MULTIPOWER REALE ENERGY il cui cumulo di premi sia complessivamente superiore a 300.000,00 euro.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* VALUTA REALE, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 1.500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* VALUTA REALE, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a *Società Reale Mutua di Assicurazioni* e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a *Società Reale Mutua di Assicurazioni* presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE ENERGY – COGNOME CONTRAENTE.

6. DURATA DEL CONTRATTO



Il contratto è a vita intera, pertanto la durata è pari al periodo compreso tra la data di *decorrenza* del contratto e il decesso dell'*Assicurato*.

7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la *Proposta*, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla *revoca* stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di *decorrenza* del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il *recesso* decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del *recesso*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi corrisposto, al netto del *caricamento* per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.

8. RISCATTO



Il contratto, su richiesta del *Contraente*, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di *decorrenza*.

Il valore di *riscatto* si ottiene riducendo il *capitale maturato* del costo di *riscatto* di seguito descritto.

Nel caso in cui l'importo del *riscatto parziale* richiesto sia inferiore o uguale alla *quota free*, il costo di *riscatto* è pari alla cifra fissa di 10,00 euro.

Altrimenti, in caso di *riscatto* totale o qualora l'importo richiesto con il *riscatto* parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata nella seguente tabella:

Periodo trascorso dalla decorrenza del contratto	% costo di <i>riscatto</i>
1 anni	4,00%
2 anni	3,00%
3 anni	2,00%
4 anni	1,00%
5 anni o più	Nessuna penalità

L'importo di quota free viene definito alla decorrenza del contratto pari al 20,00% del *capitale iniziale* relativo al primo *premio*.

Nel corso della durata contrattuale la quota free residua è pari a alla quota free iniziale ridotta del capitale prelevato tramite riscatti parziali e incrementata del capitale derivante dai versamenti aggiuntivi. Pertanto, per riscatti successivi al primo, potrebbe essere disponibile un importo di quota free inferiore a quello iniziale.

È possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di *riscatto* inferiore a 1.000,00 euro.

L'operazione di *riscatto* parziale può essere effettuata sia sulla *gestione separata* che sui fondi interni unit linked con la proporzione indicata dal *Contraente* purché a seguito del *riscatto* parziale il capitale nella *gestione separata* Valuta Reale non sia inferiore al 15% e superiore al 25,00% del *capitale maturato* totale (calcolato senza tener conto dell'eventuale capitale presente nella *gestione separata* Reale Uno);

I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di *riscatto*.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di *riscatto* parziale rappresenta una parte del valore di *riscatto* totale ed è uguale a quello richiesto dal *Contraente* al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti.

Il capitale da liquidare in caso di *riscatto* è calcolato al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *riscatto* e la *rivalutazione* del *capitale investito* nella *gestione separata* tiene conto dei giorni trascorsi dall'ultima *ricorrenza* anniversaria al 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *riscatto*.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* VALUTA REALE, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno riscatti parziali o totali per un importo complessivo superiore a 2.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* VALUTA REALE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 4.500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Con il *riscatto* totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

9. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal *premio* versato, dai rendimenti della gestione interna separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di *riscatto*.

Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi

<i>Caricamento</i> per spese di emissione del contratto	30,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	10,00 euro
<i>Caricamento</i> proporzionale sul <i>premio</i> unico iniziale	3,00%
<i>Caricamento</i> proporzionale sui versamenti aggiuntivi	Non previsto
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel <i>caricamento</i> proporzionale al premio ed è destinato per la <i>copertura</i> assicurativa del rischio di decesso dell' <i>Assicurato</i> .

Il *premio netto* si ottiene sottraendo il *caricamento* per spese di emissione dal premio versato.

Il *capitale iniziale* è pari alla differenza tra il premio netto e il *caricamento* proporzionale al premio.

Avvertenza: l'*Intermediario* ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il *caricamento* proporzionale al *premio* unico iniziale.

Costi prelevati dal rendimento delle gestioni separate

Al momento della *rivalutazione* annuale, dai rendimenti certificati delle gestioni separate la *Società* trattiene le seguenti *commissioni di rivalutazione*:

Gestioni separate	Commissione di rivalutazione annua
Valuta Reale	1,30%
Reale Uno	1,00%

Costi gravanti sui fondi interni unit linked

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale
Reale Linea Obbligazionaria	0,1750%	0,7000%
Reale Linea Bilanciata Attiva	0,3750%	1,5000%
Reale Linea Impresa Italia	0,4250%	1,7000%
Reale Linea Mercato Globale	0,4375%	1,7500%

Costo per la remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR)

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR
Reale Linea Obbligazionaria	massimo 2,60%
Reale Linea Bilanciata Attiva	massimo 2,60%
Reale Linea Impresa Italia	massimo 2,50%
Reale Linea Mercato Globale	massimo 2,50%

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del Fondo.

Costi per riscatto

Nel caso in cui l'importo del *riscatto parziale* richiesto sia inferiore o uguale alla quota free, il costo di *riscatto* è pari alla cifra fissa di 10,00 euro.

Altrimenti, in caso di *riscatto* totale o qualora l'importo richiesto con il *riscatto* parziale sia superiore alla quota free, al costo fisso di 10,00 euro si aggiunge il costo ottenuto moltiplicando la parte di capitale che eccede la quota free per la percentuale riportata nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	4,00%
2	3,00%
3	2,00%
4	1,00%
5 e oltre	Nessuna penalità

Costi per operazioni di switch

Ogni operazione di *switch*, volontaria o automatica, prevede un costo fisso pari a 3,00 euro. Tale costo è detratto dall'importo movimentato.

10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE



10.1. RIVALUTAZIONE GESTIONI SEPARATE

Ad ogni anniversario della *data di decorrenza* del contratto il *capitale maturato* alla *ricorrenza* anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o *switch* e secondo la ripartizione dell'investimento, viene rivalutato in base al *rendimento*

- della *gestione separata* Valuta Reale diminuito della *commissione di rivalutazione* annua dell'1,30%,
- e della *gestione separata* Reale Uno diminuito della *commissione di rivalutazione* annua dell'1,00%.

Il tasso di *rendimento* della *gestione separata* Valuta Reale utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale è determinato mensilmente considerando come periodo di osservazione corrispondente ai dodici mesi antecedenti il terzo mese che precede quello della *ricorrenza* del contratto.

Ad esempio: il tasso di *rendimento* del fondo per calcolare la *rivalutazione* annuale di una *polizza* con *ricorrenza* nel mese di dicembre è quello determinato considerando il periodo di osservazione che va dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in corso.

Il tasso di *rendimento* della *gestione separata* Reale Uno è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della *rivalutazione* annuale delle polizze con *ricorrenza* anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di *rendimento* del fondo per calcolare la *rivalutazione* annuale di una *polizza* con *ricorrenza* nel 2019 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita per conoscere il valore del tasso di *rendimento* determinato per anno di *ricorrenza* anniversaria.

La *rivalutazione* del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Per la parte di investimento in *gestione separata*, in caso di decesso o di *riscatto*, il contratto garantisce il *capitale iniziale* riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o *switch*. In caso di *riscatto* tra l'inizio del 2° anno e la fine del 5° anno viene garantito il suddetto capitale al netto del costo di *riscatto* previsto all'articolo 9, per cui il *Contraente* sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi lordi versati.

Il *capitale maturato* viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di *riscatto*.

Casi particolari di rivalutazione

- prima *rivalutazione* del versamento iniziale effettuato con ritardo: il *rendimento* attribuito alla successiva *ricorrenza* anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni trascorsi dall'effettiva data di versamento;
- prima *rivalutazione* di un importo entrato in *gestione separata* a seguito di uno *switch*: il *rendimento* attribuito alla successiva *ricorrenza* anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni trascorsi dalla data di ingresso;
- in caso di decesso o *riscatto*: la *rivalutazione* del *capitale investito* nella *gestione separata* tiene conto dei giorni trascorsi dall'ultima *ricorrenza* anniversaria al sesto *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della comunicazione di *sinistro* o della richiesta di *riscatto*.

10.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI UNIT LINKED

Il valore unitario di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* (data di valorizzazione) di ogni settimana. Il valore viene determinato entro il secondo *giorno lavorativo* successivo alla suddetta data di valorizzazione della quota, rimanendo costante fino a una nuova valorizzazione.

Il valore unitario delle quote di ogni fondo, al netto dei costi indicati al precedente articolo 9, viene valorizzato settimanalmente sul sito internet della *Società* all'indirizzo "www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita".

Tutte le operazioni che prevedono la conversione delle quote dei fondi interni unit linked in capitale saranno eseguite il 6° *giorno lavorativo* successivo al ricevimento da parte della *Società* del relativo modulo di richiesta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "VALUTA REALE"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "VALUTA REALE" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui *rivalutazione* è legata al *rendimento* del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle *Condizioni di assicurazione*.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è mensilmente sottoposta a verifica da parte di una *Società* di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del *rendimento* del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. *Società* Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del *capitale investito*, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. *corporate*).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del *Contraente* da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di *rendimento* decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il tasso medio di *rendimento* del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla *Società* di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della *gestione separata*.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

All'inizio di ogni mese viene determinato, con le medesime modalità, il tasso medio di *rendimento* del Fondo realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti ed attribuito al *Contraente* in funzione della *ricorrenza* anniversaria del contratto.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il *Contraente*.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra *gestione separata* solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. *Società* Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun *Contraente*, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE UNO"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da *Società* Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "REALE UNO" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui *rivalutazione* è legata al *rendimento* del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle *Condizioni di assicurazione*.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una *Società* di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del *rendimento* del Fondo, quale descritto

al seguente punto IV) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da *Società Reale Mutua di Assicurazioni* sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. *Società Reale Mutua di Assicurazioni* privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del *capitale investito*, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del *Contraente* da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di *rendimento* decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di *rendimento* del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della *gestione separata*.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da *Società Reale Mutua di Assicurazioni* in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di *Società Reale Mutua di Assicurazioni*.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il *Contraente*.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra *gestione separata* solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. *Società* Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun *Contraente*, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "REALE LINEA OBBLIGAZIONARIA"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della *Società* Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA OBBLIGAZIONARIA" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto obbligazionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Eonia 5%
- Barclays Euro Aggregate 85%
- Morgan Stanley World in Euro 10%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro;

Morgan Stanley World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
- fondi di investimento mobiliare,
- strumenti monetari,
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura obbligazionaria.

La componente azionaria risulta essere al massimo il 20% del patrimonio del fondo.

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento* con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da *società* da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle *società* di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla *Società*, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- *commissione di gestione* trimestrale pari al 0,175% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel *rendiconto* alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della *liquidazione* del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della *Società* Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Eonia 5%
- Barclays Euro Aggregate 55%
- Morgan Stanley World in Euro 40%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro;

Morgan Stanley World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliare;
- strumenti monetari;
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria.

La componente azionaria risulta essere compresa tra il 30% e il 50% del patrimonio del fondo.

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento* con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da *società* da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle *società* di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla *Società*, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari al 0,375% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla *società* di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del fondo.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,1% ad un massimo di 0,65% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una *Società* di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel *rendiconto* alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della *liquidazione* del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE IMPRESA ITALIA"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE IMPRESA ITALIA" (di seguito "Fondo").

Si tratta di un Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il Fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il Fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Eonia 5%
- Barclays Euro Aggregate 10%
- FTSE MIB 85%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

Barclays Euro Aggregate: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni investment grade denominate in Euro;

FTSE MIB: indice che misura la performance delle azioni delle 40 società italiane ed estere quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'indice fornisce complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in base al flottante.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliari;
- strumenti monetari;

- crediti d'imposta maturati verso l'erario;
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura azionaria.

Il fondo può investire dal 50% al 100% del suo patrimonio in azioni di società italiane, anche per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati in attività finanziarie denominate nella valuta di conto vigente in Italia per almeno il 50% del patrimonio del fondo; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento* con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del Fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del Fondo;
- ogni altra attività e passività di pertinenza del Fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore o alla quotazione, ove disponibile, del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- l'ammontare dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, è valorizzato al valore nominale;

- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il Fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del Fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al Fondo.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana della *Società*. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del Fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del Fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari a 0,425% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del Fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del Fondo.

Non sono previste a carico del Fondo commissioni di overperformance.

Il Fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del Fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali le commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare sino 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del Fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel *rendiconto* alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti o in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il Fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della *liquidazione* del Fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del Fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE LINEA MERCATO GLOBALE"

I) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività di *Società* Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "*Società*"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA MERCATO GLOBALE" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la *riserva matematica* costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni assicurativi è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

II) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati prevalentemente nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio molto alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- Morgan Stanley World in Euro 70%
- Morgan Stanley Emerging Market in Euro 15%
- Eonia 15%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Morgan Stanley World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;

Morgan Stanley Emerging Market in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari dei paesi emergenti.

Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro.

III) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliare;
- strumenti monetari;
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura azionaria sia di natura obbligazionaria.

La componente azionaria risulta non inferiore al 70% del patrimonio del fondo.

La *Società* può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La *Società* si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da *società* del gruppo; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la *Società* non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La *Società* utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del *rendimento*. L'asset allocation tra investimenti di tipo azionario e obbligazionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.

La *Società* si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La *Società* si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla *Società* o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la *Società* responsabile nei confronti del *Contraente* per l'attività di gestione.

IV) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la *Società* provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle *società* di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla *Società*, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

V) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari massimo allo 0,4375% dovuta alla *Società*, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla *società* di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del fondo.

Non sono previste a carico del fondo per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Il fondo ha inoltre la possibilità di investire in fondi d'investimento mobiliare che applicano delle spese che riducono il patrimonio del fondo d'investimento mobiliare stesso, fra le quali:

- spese di pubblicazione del valore della quota;
- spese legali e giudiziali;

- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di attività finanziarie;
- commissioni di gestione, che, alla data di redazione del presente Regolamento, possono variare da un minimo di 0,0025% ad un massimo di 0,625% su base trimestrale; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la *Società* si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al *Contraente* e concedendo allo stesso il diritto di *riscatto* senza penalità;
- eventuali tasse e imposte;
- eventuali commissioni di overperformance.

VI) Modifiche regolamentari

La *Società* si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il *Contraente*. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al *Contraente* stesso.

VII) Rendiconto della gestione

Il *rendiconto* del fondo è annualmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/2/1998, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel *rendiconto* alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

VIII) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la *Società* si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal *Contraente* al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il *Contraente*.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al *Contraente*.

11. REGIME FISCALE



In vigore alla redazione delle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

A) Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di *premio* nei fondi interni unit linked destinata alla *copertura* del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal *Contraente* ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta al *Contraente* qualora l'*Assicurato* sia il *Contraente* stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il *Contraente* sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del *Contraente* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla *Compagnia*. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sul *Contraente* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di *riscatto*, decesso o di permanenza in vita dell'*Assicurato* alla *scadenza* del contratto sono soggette a *imposta sostitutiva*, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'*Assicurato* sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla *copertura* del *rischio demografico* (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno o della *gestione separata*, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno o della *gestione separata* nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo *rendiconto* approvato.

Nel caso in cui il *Beneficiario* percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'*imposta sostitutiva* non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

A) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

B) imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, Tariffa-Parte I le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettate ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.

L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di *riscatto* del *capitale investito* nei fondi interni unit linked, tranne per il periodo di *scadenza* o di *riscatto* della *polizza* dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di *riscatto* del *capitale investito* nei fondi interni unit linked. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del *riscatto* della *polizza*.

Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense *FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i *Contraenti* che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della *polizza*, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del *Contraente* persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La *Società* si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa *FATCA* (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla *normativa CRS* (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

12. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla *Compagnia*.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'*impresa d'assicurazione* con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli *Assicurati* persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La *mediazione* si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Informativa in corso di contratto

Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla *ricorrenza anniversaria* del contratto l'*estratto conto annuale* della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del *capitale rivalutato* e della misura della *rivalutazione*.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

13. CONFLITTI DI INTERESSE



La *Società* dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitti di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di *Società* del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la *Società* ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la *Società* abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la *Società* ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraenti* e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO



Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno *l'estratto conto annuale* della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- per la componente di *gestione separata*:
 - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
 - dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- per la componente *Unit Linked*:
 - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
 - numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
 - numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
 - per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Infine, la *Società*, si impegna a dare comunicazione per iscritto al *Contraente* qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento *IVASS* n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Lettera di conferma di investimento del premio

Reale Mutua provvederà a comunicare al *Contraente*, entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del *premio* lordo e di quello investito, la *data di decorrenza* del contratto, la *gestione separata* e i fondi interni unit linked su cui è stato ripartito il *premio*, il numero di quote attribuite (troncato alla terza cifra decimale), il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, *a seguito di raccomandata* del *Contraente*, ne faccia annotazione sul contratto o su un'*appendice* dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

17. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario*, loro aventi diritto).

**MODULO DI PROPOSTA
MULTIPOWER REALE ENERGY**

Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con prestazioni collegate a gestione separata e a fondi interni unit linked – Tar. A27A

Proposta N: /_/_/_/_/	Agenzia di _____ Cod. Intermediario Allegato 4: _____	Cod: /_/_/_/ Sub. Ag. N: /_/_/_/ / Cod. Intermediario 3: _____
-----------------------	--	---

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Cognome e Nome (o ragione sociale) _____ Sesso _____				
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____				
Codice fiscale (o partita IVA) _____				
Residenza				
Indirizzo _____		Località _____		Cap _____ Prov _____
Domicilio (se diverso dalla Residenza)				
Indirizzo _____		Località _____		Cap _____ Prov _____
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE				
Cognome e nome _____ Cod. fiscale _____				
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____				
Residenza (o domicilio)				
Indirizzo _____		Località _____		Cap _____ Prov _____
Domicilio (se diverso dalla Residenza)				
Indirizzo _____		Località _____		Cap _____ Prov _____
Attività economica _____				
Recapiti telefonici _____				
Indirizzi e-mail _____				
Tipologia del documento di identificazione				
_____	_____	____/____/____	_____	____/____/____
tipo documento	numero di documento	rilasciato il	luogo di rilascio	data scadenza

DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

Cognome e Nome _____ Data di nascita ____/____/____ Sesso _____

Codice fiscale _____

Residenza (o domicilio) _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

Tipologia del documento di identificazione _____

tipo documento	numero di documento	rilasciato il	luogo di rilascio	data scadenza
_____	_____	____/____/____	_____	____/____/____

BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)

In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa.

In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:

1. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

% di beneficio _____

2. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

% di beneficio _____

3. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

% di beneficio _____

4. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____

E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

% di beneficio _____

5. Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____
E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____
Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____
% di beneficio _____

Beneficiario NON nominativo caso morte _____

Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ Data di nascita ____/____/____
E-mail _____ Codice fiscale/P. IVA _____
Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

DATI DEL CONTRATTO

- 30,00 euro =
Premio versato Caricamento per spese di emissione Premio netto

Decorrenza ____/____/____ Durata del contratto: vita intera

Il Contraente dichiara di reinvestire sul contratto oggetto della presente Proposta il contratto n° _____

Ripartizione iniziale del premio

GESTIONE SEPARATA VALUTA REALE 25%

La parte restante del premio dovrà essere ripartita tra i seguenti fondi interni Unit Linked:

REALE LINEA OBBLIGAZIONARIA %

REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA %

REALE LINEA MERCATO GLOBALE %

REALE IMPRESA ITALIA %

Automatismi di switch

☐ Attivi sul seguente fondo interno Unit Linked: _____

☐ non attivo

Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della sottoscrizione del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione.

Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.

Il Contraente dichiara

- di aver ricevuto il *Set Informativo* (Mod. 8310VIT) composto da: KID, Dip Aggiuntivo IBIP, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni Unit Linked, Glossario, modulo della presente Proposta;
- non avere collegamenti anche attraverso rapporti partecipativi con altri soggetti che abbiano stipulato, nell'ultimo anno, contratti in forma rivalutabile abbinati alla gestione separata VALUTA REALE tali da superare l'importo massimo previsto in ingresso (infatti, come indicato nella documentazione contrattuale, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata VALUTA REALE, ogni singolo Contraente, o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 1.500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata VALUTA REALE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
- non avere collegamenti anche attraverso rapporti partecipativi con altri soggetti che abbiano stipulato, nell'ultimo anno, contratti in forma rivalutabile abbinati alla gestione separata REALE UNO tali da superare l'importo massimo previsto in ingresso (infatti, come indicato nella documentazione contrattuale, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE UNO, ogni singolo Contraente, o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 4.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
- ☐ avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
- ☐ avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
- di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale;

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

_____, li _____

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Firma dell'Intermediario: _____

Il presente Modulo di Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.

Il pagamento del premio viene effettuato tramite:

- ☐ assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni con clausola di non trasferibilità
- ☐ bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)
- ☐ bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE ENERGY – COGNOME CONTRAENTE
- ☐ bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)

ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell'importo di euro _____

L'Agente, il Procuratore o l'Esattore

_____, lì _____ **Nome e Cognome** _____ **Firma** _____

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2019

mod. 8310VIT_PRO_04/2019

fac-simile

Cognome e Nome / Ragione sociale _____

Codice Fiscale / P.Iva _____ Cod. Ag. _____ Cod. Sub. _____

INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.

2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell'interessato. Tale consenso viene espresso dall'interessato, apponendo la sua firma nell'apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.

3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.

5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell'European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora intenda rivolgere un'istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@realemutua.it.

7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino.

LUOGO E DATA

FIRMA

**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. 8310VIT



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.